

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, VEGAS, SCHIFANI,
GRILLO, RIZZI, PASTORE, MUNGARI, BETTAMIO,
TOMASSINI, SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI,
SCOPELLITI, GAWRONSKI, CAMBER, MAGGIORE, LAURO,
MANCA, VENTUCCI, ASCIUTTI, CORSI ZEFFIRELLI,
BALDINI, GRECO, TONIOLLI, TERRACINI, DE ANNA
e FILOGRANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1998

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e
amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui
reciproci rapporti

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La grave dimensione dei fenomeni degenerativi intervenuti nei comportamenti di responsabili pubblici, politici e amministrativi, nonché di imprese pubbliche e private, che è stata oggetto di numerose inchieste giudiziarie, rende necessario indagare in modo complessivo sullo sviluppo di questi deprecabili fenomeni nonché individuare i più opportuni correttivi normativi al fine di rendere le procedure amministrative meno vulnerabili rispetto ai citati comportamenti illeciti.

Il presente disegno di legge propone infatti la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta diretta ad individuare le cause e le forme più diffuse delle violazioni della legislazione sul finanziamento pubblico dei partiti dal 1974 ad oggi e ad individuare inoltre le modalità e le forme più diffuse degli ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche nonché da movimenti e partiti politici in relazione a funzioni pubbliche ricoperte. La Commissione dovrà altresì indagare sulle cause e le modalità delle forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione e nella esecuzione di contratti tra amministrazione pubblica e soggetti privati.

Ma il compito più importante che noi ascriviamo alla Commissione di cui proponiamo l'istituzione è quello di individuare gli interventi legislativi necessari per modificare la disciplina in materia di procedi-

menti amministrativi al fine di prevenire ulteriori abusi e violazioni delle norme penali ed amministrative. Il tutto per ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione al fine di ripristinare le condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e le condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese.

In altri termini, questa Commissione dovrà superare l'approccio settoriale delle inchieste giudiziarie in materia di corruzione politica e amministrativa e valutare nel suo complesso in tutti i suoi aspetti il fenomeno dei partiti e quale parallelo delle violazioni delle leggi penali nell'ambito dei rapporti fra pubblica amministrazione, aziende pubbliche e sistema delle imprese. Questo anche al fine di individuare le responsabilità complessive di natura politica ed amministrativa e di recuperare allo Stato i proventi degli illeciti arricchimenti individuali e di associazioni politiche.

Compito conclusivo, ma di interesse fondamentale, è poi quello di individuare i correttivi in campo legislativo e regolamentare atti a rendere più trasparenti, controllabili e meno discrezionali i procedimenti amministrativi per prevenire ulteriori violazioni delle norme penali ed amministrative nell'ambito dell'azione politico-amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private, pubbliche e nei reciproci rapporti, e di proporre i conseguenti interventi normativi. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, nonché da associazioni, movimenti e partiti politici, anche ai fini dell'individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione e nell'esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con particolare riferimento alle modificazioni della disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle

norme penali e amministrative, nonchè i provvedimenti atti a ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e di trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia assicurata comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 388 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Non può essere opposto alla Commissione il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Nel caso in cui gli atti e documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, queste ultime adottano un motivato provvedimento di rigetto.

3. La Commissione individua gli atti e i documenti che non debbono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si

applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alla Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

